



Consiglio di Stato

Quinta Sezione

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013” concernente “*Disposizioni per assicurare agli organi giurisdizionali e consultivi la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa*”;

VISTE le disposizioni del c.p.a. che fissano i criteri di priorità nella fissazione delle cause, per la parte di rilievo avuto riguardo alle materie di competenza della Quinta Sezione e, segnatamente, gli articoli: 8 disp. att. c.p.a.; 16 comma 2 c.p.a.; 71 comma 2, 71-bis, 72, 72-bis c.p.a.; 87 commi 2 e 3 c.p.a.; 120 comma 6 c.p.a.; 12-bis d.l. n. 68/2022;

RITENUTO, al fine di assicurare l’equilibrata ripartizione per qualità e quantità del carico di lavoro, di dover dare attuazione per l’anno 2024 alle indicazioni contenute nella succitata delibera del 18 gennaio 2013;

DECRETA

1. La fissazione dei fascicoli di causa avverrà, di norma, in base al criterio cronologico ai sensi dell’art. 8 comma 1, disp. att. c.p.a.
2. Si derogherà al criterio cronologico nel rispetto delle altre priorità stabilite dal c.p.a., seguendo il seguente ordine:
 - (a) rito sportivo immediato di cui all’art. 218 d.l. n. 34/2020 e 5-*quaterdecies* d.l. n. 162/2022;
 - (b) regolamenti di competenza ai sensi dell’art. 16 comma 2 c.p.a.;
 - (c) appelli suscettibili di immediata definizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.
 - (d) contenzioso in materia di PNRR in caso di ordinanza cautelare accolta (art. 12-bis d.l. n. 68/2022);
 - (e) appelli soggetti al rito di cui all’art. 119 c.p.a. e al rito di cui all’art. 120 comma 6 c.p.a.;
 - (f) ricorsi e appelli soggetti ad altri riti abbreviati nelle materie di competenza della Sezione, ai sensi degli articoli 87, commi 2 e 3 c.p.a. in combinato disposto con gli articoli 85 c.p.a. (appelli su ordinanze in materia di estinzione del processo e opposizioni a decreti di estinzione del processo pronunciati dalla V Sezione), 105 comma 2 c.p.a. (appelli su decisioni del Tar che hanno declinato la giurisdizione o la competenza), 114 c.p.a. (giudizi di ottemperanza in appello o in unico grado), 116 c.p.a. (rito in materia di accesso ai documenti amministrativi), 117 c.p.a. (rito in materia di silenzio);



Consiglio di Stato

Quinta Sezione

IL PRESIDENTE

- (g) appelli su sentenza in cui è stata accolta la domanda cautelare (55 comma 11 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 98 c.p.a.);
- (h) appelli connessi con altri già calendarizzati o da calendarizzare secondo le priorità di cui sopra (art. 8 comma 2 disp. att. c.p.a.);
- (i) appelli su un'unica questione ai sensi dell'art. 72 c.p.a.;
- (j) appelli con istanze di prelievo di cui all'art. 71-bis c.p.a.;
- (k) appelli con istanze di prelievo ai sensi dell'art. 71 comma 2 c.p.a.;
- (l) altre ragioni di urgenza (art. 8 comma 2 disp. att. c.p.a.) non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, che saranno valutate di volta in volta in considerazione della importanza e valore della causa.

3. A ciascuna udienza sono assegnati al magistrato un numero di affari, diversi da quelli cautelari, non inferiore a 4 e non superiore a 6, anche tenuto conto della modifica dell'art. 3 della delibera del 18 gennaio 2013 concernente il limite massimo del carico assegnato al singolo magistrato, come approvata dal CPGA nella seduta del 10 settembre 2021. Si derogherà a tali numeri in aumento o in diminuzione in caso di:

- (a) identità delle questioni da affrontare tra affari fissati alla medesima udienza;
- (b) ritorno entro un lasso di tempo ragionevole del medesimo affare da udienza di merito in cui è stata disposta istruttoria o adottato altro provvedimento ordinatorio o disposto rinvio, da parte del medesimo relatore;
- (c) al fine di riequilibrare il carico a seguito di partecipazione ad Adunanze Plenarie, ad Adunanze Generali o Commissioni speciali, per la partecipazione a udienze straordinarie (diverse da quelle di smaltimento dell'arretrato), nonché per eccesso o diminuzione del carico relativo a udienze precedenti;
- (d) svolgimento di incarichi istituzionali o prima nomina del magistrato nei casi e nei limiti previsti dall'art. 5 della delibera del CPGA 18 gennaio 2013;
- (e) assegnazione di fascicoli di causa di oggettiva e particolare complessità e novità.

4. Considerato che la forte incidenza di ricorsi in tema di appalti e di rito *ex art.* 119 c.p.a sui carichi di udienze della Sezione, determina un numero notevole di fascicoli in forma di ritorni da udienze cautelari o da rimessioni a CgiustUE o Plenaria o Corte costituzionale, non rendendo per lo più materialmente possibile procedere con il sistema del sorteggio, si



Consiglio di Stato

Quinta Sezione

IL PRESIDENTE

applicherà il seguente metodo di assegnazione oggettiva e casuale degli affari, sia per le udienze di merito che per le udienze cautelari:

(a) vengono riassegnati al medesimo relatore i c.d. ritorni cioè gli appelli dei quali abbia già preso cognizione in sede cautelare o in sede di merito (esemplificando: con ordinanza istruttoria, di rinvio alla Plenaria, alla C. giust. UE, alla Corte costituzionale, ordinanza di interruzione del processo; ordinanza di sospensione del processo; rinvio) ovvero in altra fase come nel caso del giudizio d'ottemperanza, o in sede di appello cautelare su ordinanza;

(b) vengono assegnati al medesimo relatore affari connessi con quelli *sub* (a);

(c) per rispettare l'equa ripartizione quali/quantitativa, viene individuato il numero totale dei rimanenti appelli distinguendoli in: appalti, altri riti speciali previsti dalla legge e riti ordinari;

(d) si procede quindi all'assegnazione in modo tale che ogni magistrato abbia complessivamente, di norma, fino ad un massimo di tre cause su appalti e altri due appelli nelle materie soggette ad altri riti abbreviati o al rito ordinario; tale assegnazione avverrà secondo un sistema automatico, ordinando le cause cronologicamente in base al loro numero di registro generale, e assegnandole ai magistrati secondo l'ordine di anzianità di ruolo (scontando opportunamente eventuali differenze di partenza nel numero delle cause già assegnate secondo i criteri *sub* (a) e (b), eventuali connessioni di cause, e eventuali ragioni di astensione o incompatibilità dei magistrati).

5. Le assegnazioni degli affari a udienza sono disposte dal Presidente titolare, fatti salvi i rinvii da udienza cautelare a udienza di merito, che sono disposti dal Presidente dell'udienza, assicurando, ove possibile, il rinvio a udienza cui sono assegnati il medesimo presidente e il medesimo relatore, e, in subordine, a udienza cui è assegnato il medesimo relatore, e, in ulteriore subordine, a udienza con il medesimo presidente, tenendo conto del carico già assegnato a ciascuna udienza.

6. Le assegnazioni degli affari ai relatori sono disposte dal Presidente dell'udienza. Il Presidente titolare e gli altri Presidenti della Sezione V si atterranno, relativamente alle udienze dai medesimi presiedute, ai criteri suindicati.

Il presente decreto è trasmesso a cura della Segreteria ai presidenti e ai magistrati in servizio presso la Sezione Quinta.